

DETERMINA GARA PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO

N. 8558 del 21/04/2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO

il D.lgs, n.165 del 27 maggio 1999 e n.188 del 15 giugno 2000, concernente la soppressione dell'AIMA e la costituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

il D.M. 14.06.2002, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato, di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

la Legge 25 giugno 2003, n. 155, recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale";

il Reg.(UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 – detto Regolamento FEAD – che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2020, ha istituito il "*Fondo di aiuti europei agli indigenti*", il cui obiettivo è "il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all'inclusione sociale delle persone indigenti";

l'art. 2 del Regolamento FEAD, che definisce l'ambito di intervento e gli obiettivi del programma operativo per la fornitura e/o assistenza materiale di base (PO I);

l'art. 7 del Regolamento FEAD, che stabilisce l'obbligo di presentazione alla Commissione Europea di un programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I);

l'art. 31 del Regolamento FEAD, che prevede –per ciascun Programma Operativo- la designazione di un organismo intermedio per lo svolgimento dell'attività di assistenza finanziata attraverso l'attuazione del Programma Operativo di specie;

che, come riconosciuto al punto 26 delle premesse del Regolamento FEAD, occorre assicurare continuità all'attività di distribuzione alimentare agli indigenti;

il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza alimentare di base – Programma Operativo I FEAD 2014 -2020 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) dell'11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l'impiego delle risorse assegnate dal FEAD;

che, nell'ambito del PO I approvato, l'Agea è stata designata quale Organismo Intermedio di gestione dell'attività di distribuzione alimentare, in considerazione delle pregressa acquisita esperienza lavorativa all'interno del medesimo settore;

la Convenzione stipulata in data 29/07/2014, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il MIPAAF e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), che designa l'Organismo Pagatore Agea "Organismo intermedio di gestione", quale responsabile dell'attuazione del programma annuale di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti (PO I), così come definito all'art. 2;

che, all'art. 7, la suddetta Convenzione stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sentite le Organizzazioni Partner, previa intesa con Agea, propone all'Autorità di Gestione un paniere di prodotti alimentari, rispondente alle indicazioni ricevute, al fine di determinare la lista dei prodotti da distribuire ai beneficiari finali;

la nota prot. n. 6305 del 22.11.2016, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta di paniere dei prodotti alimentari da distribuire agli indigenti per un ammontare complessivo di € 29.500.000,00;

il Decreto Direttoriale n. 455 del 22 12 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad approvare il sopracitato "Paniere";

che il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – "Codice degli appalti" disciplina i contratti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;

che l'art.58, comma 1) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agea del 26.03.2008 stabilisce che la volontà dell'Agenzia di stipulare contratti deve essere espressa con apposito atto denominato "decisione di contrattare";

che, rappresentando l'Agea l'Organismo intermedio di gestione del PO I e, in quanto tale, responsabile dell'attuazione del suddetto programma operativo annuale, la decisione di contrattare costituisce atto dovuto conseguente la diretta applicabilità della Normativa Comunitaria di specie e, pertanto, non rientra tra i contratti, di cui all'art. 58, comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, bensì nella fattispecie di cui al comma 5 dello stesso articolo;

che, pertanto, per tale decisione non ricorre la procedura di sottoposizione all'Organo di vertice;

che, comunque, l'Organismo Pagatore Agea è tenuto -in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del suddetto programma operativo annuale- ad assicurare l'approvvigionamento di almeno tonnellate 10.302,000 di pasta di semola di grano duro, in mancanza del quale risulterebbero inutilizzate risorse assegnate dal FEAD per € 7.500.000,00 (IVA inclusa);

che, per tale approvvigionamento, occorre organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose;

che il criterio da preferirsi per l'aggiudicazione dell'appalto è quello del "minor prezzo", rientrando il presente acquisto tra le fattispecie indicate all'art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;

che l'Agea pubblica sul proprio sito web il testo integrale del bando di gara in parola (e i relativi allegati) e, pertanto, ottempera alle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4 del "Codice degli appalti";

che il corrispettivo spettante per la pasta di semola di grano duro è pari ad € 7.500.000,00 (IVA inclusa), da confezionare e consegnare dal 4 settembre 2017 al 9 febbraio 2018;

che, al fine di stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose, è necessario determinare il valore unitario/tonnellata della pasta di semola di grano duro alla data della presente determina, acquisendo le informazioni sui prezzi di mercato del prodotto, per ottimizzare il rapporto quantità/prezzo;

che, attraverso la consultazione dei mercuriali emessi dalla borsa merci di riferimento (piazza di Napoli), per il prezzo della pasta è stato possibile determinare il prezzo più vantaggioso nel rapporto quantità/prezzo, pari a € 700,00/T;

che, pertanto, è necessario procedere – quale atto dovuto conseguente alla diretta applicabilità della citata norma europea - all'adozione della decisione di contrattare, propedeutica alla gara per la realizzazione della fornitura in argomento, volta a soddisfare la finalità di aiuto alimentare agli indigenti assegnata al regolamento dall'Unione Europea;

che l'art. 31 del citato D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di nominare il responsabile unico del procedimento (RUP);

che l'art. 111 del citato D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede che il responsabile unico del procedimento si avvalga della collaborazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

DETERMINA

- 1) è adottata, quale atto dovuto conseguente all'obbligo di dare applicazione alla normativa europea, la decisione di contrattare, propedeutica al reperimento sul mercato tramite procedura aperta, di un quantitativo minimo di tonnellate 10.302,000 di pasta di semola di grano duro, il cui corrispettivo è rappresentato da € 7.500.000,00 (IVA inclusa), assegnati all'Italia dal Reg.(UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014;
- 2) la decisione di cui al punto 1) è articolata, ai sensi dell'art. 58, comma 3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, come di seguito specificato:
 - a) *oggetto del contratto*: fornitura di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 gr., da remunerare con € 7.500.000,00 (IVA inclusa), così ripartita:
 - 20% circa di ditalini rigati;
 - 40% circa di spaghetti;
 - 40% circa di penne rigate;
 - b) *fine perseguito*: conseguimento delle condizioni più vantaggiose (minor prezzo) per la realizzazione della fornitura, secondo quanto stabilito dall'art. 95) comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.
Il perseguimento di tale fine presuppone quale prezzo massimo della pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 gr.: €/T 700,00;
 - c) *clausole essenziali del contratto e capitolato tecnico prestazionale*: secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalle condizioni specifiche fissate nell'emanando bando di gara;
 - d) *procedura*: aperta;
- 3) di designare quale responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Maurizio Piomponi, dirigente della Ufficio Domanda Unica e OCM e quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Maria Grazia Ciofani, coordinatore del Settore Aiuti Sociali del predetto Ufficio, nei confronti dei quali è stato riscontrato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico loro conferito.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P.
(Dr. Maurizio Salvi)